

N. 845/2025 R.G.



Tribunale Ordinario di Trani

SEZIONE LAVORO

Il Giudice

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c.;

letti gli art. 669*bis* e ss. c.p.c.;

considerato il possesso in capo alla parte ricorrente del titolo di accesso per l'insegnamento della Matematica nella Scuola Media di I grado, classe di concorso A028, ed il conseguente diritto all'inserimento nelle relative GPS e graduatorie di istituto, alla luce della equipollenza della Laurea in Scienze Forestali con la laurea magistrale in Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM73) ed il possesso di "almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INGINF/05, SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO" come richiesto dall'OM 88/2024;

ritenuti, dunque, sussistenti i presupposti per accogliere la richiesta di misura cautelare con decreto *inaudita altera parte*;

letta, altresì, l'istanza attorea di autorizzazione ad effettuare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.- nei confronti dei soggetti contro interessati, mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet del MIM;

visto l'art. 151 c.p.c., in base al quale "*Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità*";

visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative;



ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea;

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione;

DISPONE

la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati ed in particolare del decreto di esclusione della parte ricorrente dalla Graduatoria di Istituto dell'I.C. "Pietrocola-Mazzini" relativa alla classe di concorso A028 e del decreto di esclusione della parte ricorrente dalle GPS relative alla Classe di concorso A028 e dalle correlate Graduatorie di Istituto con conseguente reinserimento con riserva;

FISSA

per la conferma, revoca o modifica del presente decreto l'udienza del giorno **21/03/2025** alle ore 09:30;

DISPONE

che la notifica per pubblici proclami avvenga, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIM - previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati determinabili, su supporto informatico - dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. l'indicazione dei controinteressati, qualora determinati o determinabili, da individuarsi a cura della parte ricorrente;



4. il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

DISPONE

che il MIM non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel Sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

DISPONE

che il ricorso ed il presente decreto siano notificati all'amministrazione resistente, a cura della parte ricorrente, entro 7 giorni.

Si comunichi.

Trani, 24/02/2025

Il Giudice del Lavoro
(Marco Sabino Loiodice)

